



## STATUTO

(Pubblicato sulla G.U. il 22 luglio 2009)

### PREAMBOLO

L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), parte attiva ed integrante della Soka Gakkai giapponese, si ispira agli insegnamenti contenuti nel Sutra del Loto, che riassume lo spirito di benevolenza e di pace del Buddismo diffuso e trasmesso dal Buddha Shakyamuni. Il Sutra del Loto esprime l'essenza del Buddismo Mahayana e indica la strada per la salvezza di tutti gli esseri.

L'IBISG riconosce e segue le Tre Grandi Leggi rivelate da Nichiren Daishonin, che rappresentano i principi fondamentali del Sutra del Loto e indicano la via della salvezza dell'umanità per il futuro e l'eternità.

L'IBISG si riconosce nella Soka Gakkai fondata in Giappone il 18 novembre 1930 dal primo Presidente Tsunesaburo Makiguchi e dal secondo Presidente Josei Toda, e guidata successivamente dal Presidente Daisaku Ikeda.

Il primo presidente Makiguchi e il secondo Presidente Toda posero le basi per la diffusione del buddismo di Nichiren Daishonin e dei suoi valori di pace e di benevolenza (Kosen Rufu) e furono, per questo, incarcerati durante la seconda guerra mondiale dal potere militarista dello Stato. Il primo presidente Makiguchi morì in carcere. Egli insegnò il Buddismo come la Legge della Vita e la filosofia per la creazione di valore e, con l'esempio del proprio martirio, lasciò in eredità alle generazioni future l'impegno di dedicare la vita alla propagazione della Legge.

Il secondo Presidente Toda durante la sua prigionia arrivò ad una fondamentale percezione, per la quale il Buddha è la vita e ciascuno di noi può essere un bodhisattva della Terra, può cioè aiutare gli altri ad intraprendere la via dell'illuminazione. Egli ha fatto rinascere il Buddismo di Nichiren Daishonin nella società odierna esponendo l'ideale della Rivoluzione Umana, ed ha gettato le fondamenta di Kosen Rufu in Giappone consegnando il Gohonzon (oggetto di culto necessario per accedere alla illuminazione) a 750.000 famiglie. Il terzo Presidente Daisaku Ikeda ha diffuso il Buddismo di Nichiren Daishonin nel mondo e non solo in Giappone ed ha sviluppato gli ideali del Buddismo nei campi della pace, della cultura, dell'educazione, aprendo, per la prima volta nella storia del Buddismo, la strada di Kosen Rufu mondiale.



L'IBISG è impegnato a seguire e realizzare lo spirito e le fondamenta della Soka Gakkai, posti dai Tre Presidenti, e rappresentati dal principio dell'unicità di maestro-discepolo e dalla dedizione della vita alla propagazione della Legge. L'Istituto partecipa alla missione della Soka Gakkai che mira a realizzare la pace nel mondo e la felicità del genere umano in base alla filosofia di rispetto della natura di Buddha di tutti gli esseri.



## **Articolo 1**

### **DENOMINAZIONE E DURATA DELL'ISTITUTO**

1. È costituito l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che segue e pratica gli insegnamenti e il culto predicati da Nichiren Daishonin. Esso aderisce – e dal punto di vista religioso ne è parte integrante – alla Soka Gakkai giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
2. L'Istituto ha la sede principale in Firenze, Via di Bellagio n. 2/E, e si articola territorialmente secondo le strutture di cui all'articolo 4.
3. L'Istituto è un ente di religione e di culto, e persegue anche fini di educazione, cultura e umanitari coesenziali alla propria concezione buddista.
4. L'Istituto rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli di fronte alle autorità civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli interessi.
5. La sua durata è illimitata.
6. Esso viene indicato per brevità, nel presente Statuto, come 'Istituto' o «IBISG».

## **Articolo 1**

### **FINALITÀ DELL'ISTITUTO**

L'Istituto è una confessione buddista che fa propri gli insegnamenti ed il culto predicati da Nichiren Daishonin. Le sue finalità sono:

1. far conoscere e diffondere i principi universali di benevolenza e compassione verso tutti gli esseri viventi, propri del buddismo;
2. far conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin, per la quale ciascun essere umano può conseguire l'illuminazione nella presente esistenza;
3. favorire l'approfondimento e la più intima comprensione della fede nei suoi appartenenti, attraverso lo studio e la conoscenza degli insegnamenti di Nichiren Daishonin;



4. promuovere la pratica buddista di Nichiren Daishonin, con la celebrazione del rito quotidiano di Gongyo, che consiste nella recitazione di Nam-myoho-renge-Kyo al Gohonzon, e nella lettura dei brani del Sutra del Loto. Il Gohonzon costituisce l'oggetto di culto necessario per accedere all'illuminazione e far emergere la Buddità di ciascun fedele;
5. mantenere vivi e trasmettere lo spirito e l'esempio nella pratica buddista dei tre Presidenti richiamati nel Preambolo;
6. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune per la realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell'aiuto e del sostegno verso tutti gli esseri viventi, e per la elevazione materiale e spirituale della società;

### **Articolo 3**

#### **GLI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO**

1. Possono aderire all'Istituto coloro che accettano sinceramente i principi della religione buddista di Nichiren Daishonin.
2. Può entrare a far parte dell'Istituto chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche, si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui all'articolo 2.
3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale di cui all'articolo 4, comma 4, direttamente dall'interessato ed è valutata ed accolta dall'organismo direttivo della struttura medesima.
4. Si entra a far parte dell'Istituto con la cerimonia di conversione e con l'iscrizione nel registro dei fedeli. Nel corso della cerimonia l'aderente può ricevere in affidamento il Gohonzon, e si impegna a partecipare alle attività di culto, nel rispetto dei principi religiosi e delle regole statutarie dell'Istituto.
5. L'appartenente all'Istituto può recedere dalla comunità locale, e quindi dall'Istituto stesso, mediante comunicazione scritta, inviata alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione.



## Articolo 4

### STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA

1. La comunità dei fedeli dell'Istituto si articola in strutture locali, regionali e nazionali.
2. La struttura di base è il Gruppo, che è composto da un ristretto numero di fedeli che si riunisce per celebrare comunitariamente il rito di Gongyo, studiare il Buddismo e scambiare testimonianze ed esperienze religiose.
3. La struttura organizzativa locale è il Centro, che realizza attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, tenendo presenti i bisogni e le caratteristiche dell'ambito territoriale di sua competenza e della popolazione residente.
4. La struttura nazionale dell'Istituto si articola a livello regionale e può essere definita con riferimento ad una o più regioni. Le strutture regionali, oltre le attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, svolgono funzioni di raccordo con gli organismi direttivi dell'Ente, in particolare con la Consulta Nazionale. Ciascuna struttura regionale, o altra da essa appositamente delegata, tiene i registri dei fedeli dell'Istituto e valuta le richieste di adesione di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Le strutture regionali sono coordinate ciascuna da uno o più coadiutori dei Ministri di culto, denominati Responsabili regionali, che ne promuovono le attività e che prestano il loro servizio in favore dei fedeli. I Responsabili regionali sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale, durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
6. La struttura nazionale comprende altresì quattro Divisioni, due Giovani, maschile e femminile, e due Adulti, uomini e donne, che organizzano iniziative e attività religiose e culturali in rapporto alle diverse esigenze generazionali. I Responsabili nazionali delle Divisioni sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale, durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
7. Il Consiglio Nazionale può nominare altri Responsabili nazionali con incarichi specifici, secondo le esigenze religiose e comunitarie dell'Istituto. All'atto della nomina il Consiglio determina durata e condizioni dell'incarico.
8. I Responsabili di cui ai commi 5, 6, 7, del presente articolo sono nominati, tra gli appartenenti all'Istituto, dal Consiglio Nazionale che terrà conto della rispettiva conoscenza e comprensione dei principi religiosi e dell'interessamento di ciascuno per



le esigenze della comunità dei fedeli.

## **Articolo 5**

### **ORGANI NAZIONALI DELL'ISTITUTO**

Gli organi nazionali dell'Istituto sono:

1. La Consulta nazionale;
2. Il Presidente;
3. I Vice-Presidenti;
4. Il Direttore;
5. Il Consiglio Nazionale;
6. Il Comitato Direttivo Finanziario;
7. Il Collegio dei Revisore dei Conti.

## **Articolo 6**

### **LA CONSULTA NAZIONALE. COMPOSIZIONE**

1. Sono membri della Consulta Nazionale i Responsabili regionali e i Responsabili nazionali di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 7.
2. Sono, inoltre, membri della Consulta Nazionale i rappresentanti delle strutture regionali in proporzione al numero di fedeli di ciascuna Regione. Il Consiglio Nazionale definisce la misura e i criteri per la designazione dei rappresentanti regionali.
3. Sono membri di diritto della Consulta gli ex Presidenti dell'Istituto, e gli ex Direttori del Comitato Direttivo Finanziario.
4. Il Consiglio Nazionale può nominare membri aggiunti della Consulta in numero non superiore a 10, scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini



di esperienza e di saggezza e a costituire un qualificato raccordo tra l'Istituto e la società.

5. La Consulta dura in carica tre anni, salvo che il Consiglio Nazionale non ne disponga la proroga per un periodo non superiore ad un anno.

## **Articolo 7**

### **LA CONSULTA NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI**

1. La Consulta Nazionale elegge tra i propri membri il Coordinatore, con funzioni di presidenza e di attivazione dell'organo per l'assolvimento delle sue funzioni e l'esercizio dei suoi poteri. Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
2. La Consulta Nazionale svolge la funzione di raccordo tra le strutture comunitarie e territoriali dell'IBISG e il Consiglio Nazionale ed esprime le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell'Istituto.
3. Il Regolamento individua le specifiche competenze della Consulta Nazionale.
4. La Consulta Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, e tutte le volte in cui deve procedere ad adempimenti statutari.

## **Articolo 8**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio Nazionale tra i Ministri di culto che ne fanno parte. Il Presidente dura in carica 3 anni. L'incarico è rinnovabile.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale e ne esegue le deliberazioni.
3. Il Presidente dirige l'Istituto esercitando tutti i poteri che non competono statutariamente agli altri Organi collegiali. Egli può sottoporre al Consiglio Nazionale quesiti o questioni che richiedano un esame o una decisione nel merito.
4. Il Presidente rappresenta l'Istituto nei rapporti con le autorità pubbliche e nei



rapporti internazionali.

5. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, due o più Vice Presidenti cui può delegare specifici poteri in modo temporaneo o permanente.
6. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, il Segretario Generale scegliendolo tra i membri che abbiano anzianità di appartenenza all'IBISG non inferiore a 6 anni. Il Segretario Generale svolge funzioni di carattere amministrativo ai fini del buon andamento dei lavori del Consiglio Nazionale e dell'esecuzione delle sue delibere.
7. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Presidente, il Consiglio Nazionale viene convocato dal più anziano di età dei suoi componenti che sia Ministro di culto per procedere alla elezione del nuovo Presidente. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica. Durante tale periodo il Consiglio Nazionale svolge esclusivamente le funzioni ordinarie e non può procedere ad alcuna nomina.

## **Articolo 9**

### **I VICE-PRESIDENTI**

1. I Vice-Presidenti sono nominati dal Presidente tra i Ministri di culto che fanno parte del Consiglio Nazionale. I Vice-Presidenti rappresentano il Presidente all'interno dell'Istituto.
2. I Vice-Presidenti esercitano i poteri che il Presidente deleghi loro in modo temporaneo o permanente.
3. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o cessare dalla carica, il Presidente, i Vice-Presidenti cessano immediatamente dalla carica.

## **Articolo 10**

### **IL DIRETTORE**

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Nazionale che lo elegge con la maggioranza



dei due terzi dei propri componenti.

2. Il Direttore dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.
3. Il Direttore presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 comma 5.
4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Direttore, il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente per procedere alla nomina del nuovo Direttore. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica.

## **Articolo 11**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE. COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 36 membri, di cui almeno 15 Ministri di Culto. Esso dura in carica per 4 anni. Il Regolamento disciplina la procedura per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
2. Il Regolamento definisce eventuali ulteriori requisiti necessari per l'ingresso dei Ministri di Culto nel Consiglio Nazionale.
3. Sono, inoltre, componenti di diritto del Consiglio Nazionale: il Coordinatore della Consulta Nazionale; i Responsabili nazionali della Divisione Giovani e della Divisione Adulti dell'Istituto, secondo le modalità e nel numero previsti dal Regolamento; il Segretario Generale.

## **Articolo 12**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI**

1. Il Consiglio Nazionale programma e coordina le attività dell'Istituto di rilevanza nazionale, a cominciare da quelle di culto e di religione.
2. Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti che possono essere sottoposte al suo esame anche dal Presidente e dalla



Consulta Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale nomina i Ministri di culto tra i membri della comunità di fedeli che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Le nomine dei Ministri di culto sono approvate con votazione cui partecipano soltanto i membri del Consiglio Nazionale che siano Ministri di culto. Per la nomina è necessaria la maggioranza assoluta dei Ministri di culto presenti nel Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore del Comitato Direttivo finanziario con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nomina altresì con la maggioranza dei suoi componenti gli altri membri del Comitato Direttivo.
5. Il Consiglio Nazionale può, con delibera motivata, revocare, dichiarando decaduto dalla carica il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, dopo aver sentito le sue ragioni in seduta congiunta con il Comitato Direttivo. In caso di revoca del Direttore, il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto il Comitato Direttivo nel suo insieme purché provveda contestualmente a nominare il nuovo Comitato. Per la revoca del Direttore, e del Comitato Direttivo, è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.

### **Articolo 13**

#### **I MINISTRI DI CULTO**

1. I Ministri di culto sono nominati tra i membri della comunità di fedeli che si distinguono per esperienza di fede, conoscenza e comprensione dei principi del Buddismo di Nichiren Daishonin, e per capacità di guida e di consiglio nei confronti dei fedeli.
2. I Ministri di culto presiedono le cerimonie di culto previste dall'IBISG, svolgono funzioni di assistenza spirituale nei confronti della comunità di fedeli loro affidata, e assolvono agli altri compiti affidati loro dal Consiglio Nazionale.
3. Il Regolamento definisce i requisiti necessari per la nomina a Ministro di culto, nonché i limiti di tempo dell'incarico di Ministro.



## **Articolo 14**

### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

1. L'Istituto è titolare dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso comunque acquistato, o pervenutogli per donazione o per testamento.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell'Istituto stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, dai contributi volontari degli appartenenti all'Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici che privati.

## **Articolo 15**

### **IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO**

1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all'articolo 10, e da sei membri nominati dal Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni. Allo scadere del triennio, viene rinnovato seguendo le procedure di cui al comma precedente. Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito con le stesse modalità.
3. Un membro del Comitato Direttivo Finanziario che, senza specifica giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive del Comitato, cessa automaticamente di farne parte.
4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, la carica viene assunta ad interim dal più anziano d'età dei membri del Comitato, fino al momento della nomina del nuovo Direttore. Nel periodo interinale il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.



6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni partecipano almeno 4 dei suoi componenti. Esse sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata dal Direttore.
7. Nel caso di acquisto, alienazione o permuta di beni immobili, rilascio di garanzie reali, o comunque di atti od operazioni di rilevante entità, la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato e, in ogni caso, anche dal suo Direttore, dopo aver ottenuto il benestare da parte del Consiglio Nazionale.
8. Il Direttore del Comitato ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
9. Il Direttore esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente dell'operato del Comitato il Consiglio Nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 dicembre. In sessione straordinaria sarà convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.

## **Articolo 16**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Nazionale. I revisori devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, o al Registro dei Revisori contabili.
2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dal Comitato Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le scritture. Essi redigono ogni anno una relazione in merito e la trasmettono al Consiglio Nazionale.



## **Articolo 17**

### **DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

1. Se lo Statuto non prevede diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

## **Articolo 18**

### **ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO**

2. Per le attività non di religione o di culto l'Istituto tiene le scritture contabili previste dalle leggi tributarie e osserva le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

## **Articolo 19**

### **NULLA OSTA PER LE CARICHE MAGGIORI**

1. Le nomine alla carica di Presidente dell'Istituto, di Vice-presidenti, di Ministro di Culto, e di Direttore, devono essere precedute dal rilascio del nulla osta da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese. La revoca del nulla osta determina la decadenza dalla carica.

## **Articolo 20**

### **MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO**

3. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.
4. Il presente Statuto sarà accompagnato da apposito Regolamento di attuazione. Il



Regolamento è approvato, e modificato, in riunione congiunta del Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta dei componenti dei due organi.

## **Articolo 21**

### **ESTINZIONE DELL'ISTITUTO**

1. Per deliberare l'estinzione volontaria dell'Istituto occorre la riunione congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Finanziario, ed il voto favorevole dei tre quarti dei loro componenti nonché del Presidente e del Direttore.
2. Nel caso di estinzione dell'Istituto, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra istituzione operante in Italia o all'estero, avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano la Soka Gakkai.
3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai loro successori legittimi se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della volontà dei donatori.

## **Articolo 22**

### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto, si rinvia alle leggi dello Stato italiano.